



Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR)

Modifica del 12 febbraio 2020

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 4 dicembre 2015¹ sui rifiuti è modificata come segue:

Art. 3 lett. a

a. *rifiuti urbani:*

1. i rifiuti che provengono dalle economie domestiche,
2. i rifiuti che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga a quelli delle economie domestiche in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative,
3. i rifiuti che provengono dalle amministrazioni pubbliche aventi una composizione analoga a quelli delle economie domestiche in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative;

Art. 3 lett. h

Abrogata

Art. 6 cpv. 1 lett. b

¹ A scadenza annuale i Cantoni allestiscono elenchi pubblici contenenti le indicazioni seguenti e li sottopongono all'UFAM:

- b. gli impianti per il trattamento di rifiuti edili e gli impianti per il trattamento di rifiuti metallici, presenti sul loro territorio, nei quali sono trattate ogni anno più di 1000 t di rifiuti;

¹ RS 814.600

Art. 13 cpv. 2 lett. b

² I Cantoni provvedono affinché siano raccolti e smaltiti separatamente:

- b. i rifiuti speciali non legati al particolare tipo di attività dell'impresa fino a 20 kg per fornitura da imprese o amministrazioni pubbliche con meno di 10 posti di lavoro a tempo pieno.

Art. 19 cpv. 2 lett. c e d nonché 3

² Il materiale di scavo e di sgombero che risponde ai requisiti di cui all'allegato 3 numero 2 dev'essere riciclato nella misura più completa possibile e nel modo seguente:

- c. come materia prima per la fabbricazione di clinker di cemento;
- d. per i lavori del genio civile, nel luogo in cui è prodotto il materiale, a condizione che quest'ultimo sia trattato, se necessario, nel luogo stesso o nelle sue immediate vicinanze; è fatto salvo l'articolo 3 dell'ordinanza del 26 agosto 1998² (OSiti) sui siti contaminati.

³ Non è ammesso riciclare il materiale di scavo e di sgombero che non soddisfa i requisiti di cui all'allegato 3 numero 2. Fanno eccezione il riciclaggio nei cementifici di cui all'allegato 4 numero 1 e il riciclaggio di materiale di scavo e di sgombero che soddisfa i requisiti di cui all'allegato 5 numero 2.3:

Art. 27 cpv. 1 lett. e

¹ I detentori di impianti per i rifiuti devono:

- e. tenere un elenco delle quantità di rifiuti prese in consegna in base alle categorie riportate nell'allegato 1, indicandone l'origine, nonché dei residui e delle emissioni provenienti dagli impianti, e fornire ogni anno tale elenco all'autorità; ne sono esclusi i depositi intermedi di cui agli articoli 29 e 30.

Art. 29 Costruzione

¹ La costruzione di depositi intermedi è consentita soltanto se sono rispettati i requisiti in materia di legislazione sulla protezione dell'ambiente e in particolare sulla protezione delle acque.

² Presso le discariche i materiali che si trovano nel deposito intermedio devono soddisfare i requisiti del rispettivo tipo di discarica.

³ Il deposito intermedio di rifiuti deve essere effettuato separatamente dai rifiuti depositati.

² RS 814.680

Art. 30, rubrica nonché cpv. 2–4

Esercizio e garanzia finanziaria

² Presso le discariche dei tipi C-E e presso gli impianti per il trattamento termico possono essere depositati in depositi intermedi i rifiuti fermentescibili o putrescibili pressati in balle.

³ L'autorità cantonale può esigere dai detentori di un deposito intermedio una garanzia finanziaria sotto forma di garanzia bancaria o assicurativa a garanzia delle spese in caso di danni.

⁴ *Abrogato*

Art. 31, frase introduttiva e lett. b

Gli impianti per il trattamento termico dei rifiuti possono essere costruiti se le installazioni garantiscono che:

- b. negli impianti in cui sono trattati rifiuti liquidi aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 60 °C e rifiuti speciali infettivi, tali rifiuti possano essere separati dagli altri rifiuti e, per quanto possibile, immessi il più direttamente possibile nell'area in cui avviene il trattamento termico.

Art. 32 cpv. 2 lett. c e d

² I detentori degli impianti devono fare in modo che:

- c. i rifiuti speciali che contengono più dell'uno per cento in peso di composti organici alogenati siano trattati per almeno due secondi a una temperatura minima di 1100 °C; l'autorità può autorizzare altre temperature minime e tempi di permanenza se si fornisce la prova che così non risultano maggiori residui di incenerimento e questi non contengono tenori più elevati di sostanze nocive organiche quali PAH, PCDD, PCDF o PCB;
- d. i rifiuti liquidi aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 60 °C e i rifiuti speciali infettivi siano separati dagli altri rifiuti e immessi il più direttamente possibile nell'area in cui avviene il trattamento termico;

II

L'allegato 4 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2020.

12 febbraio 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato 4
(art. 19 cpv. 3 e 24)

Requisiti applicabili ai rifiuti impiegati per la fabbricazione di cemento e calcestruzzo

N. 1.4

- 1.4 Il materiale di scavo e di sgombero può essere utilizzato per la fabbricazione di clinker di cemento se:
- a. i valori limite di cui al numero 1.1 non sono superati o un superamento non è riconducibile ad attività antropiche;
 - b. i valori limite di cui al numero 1.1 per cadmio, mercurio, tallio e sostanze organiche non sono superati o sono soddisfatti i presupposti di cui al numero 1.2; e
 - c. il clinker di cemento fabbricato soddisfa i requisiti di cui al numero 1.6.

N. 1.5

- 1.5 I fanghi provenienti dal trattamento del materiale di scavo e di sgombero di cui al numero 1.4 possono essere utilizzati per la fabbricazione di clinker di cemento se:
- a. i valori limite di cui al numero 1.1 per cadmio, mercurio, tallio e sostanze organiche non sono superati o sono soddisfatti i presupposti di cui al numero 1.2; e
 - b. il clinker di cemento fabbricato soddisfa i requisiti di cui al numero 1.6.

N. 1.6

Ex n. 1.4

N. 2.1, frase introduttiva

- 2.1 Per la fabbricazione di clinker di cemento possono essere utilizzati come sostanze combustibili nei sistemi d'incenerimento principale e secondario i rifiuti seguenti, se il clinker di cemento fabbricato soddisfa i requisiti di cui al numero 1.6:

N. 2.2, frase introduttiva

- 2.2 Nei sistemi d'incenerimento principale e secondario possono essere utilizzati come sostanze combustibili altri rifiuti se il clinker di cemento fabbricato soddisfa i requisiti di cui al numero 1.6 e se:

